

COMUNE DI LICENZA
Prov. di Roma

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA

DEL
CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 28/11/2013

OGGETTO:

“Imposta municipale propria: aliquote e relativa regolamentazione”.

L'anno duemilatredicci addi 28 novembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI		PRES.		ASS.		CONSIGLIERI		PRES.		ASS.
-------------	--	-------	--	------	--	-------------	--	-------	--	------

RINALDI GIUSEPPE	X		PIERGIORGIO FACIONI		X
ROMANZI LUCIANO		X	ALESSANDRA CANDIDI	X	
ILARIA PASSACANTILLI	X				
PIETRO FOSCHI	X				
PAOLO IACOVELLI	X				
CARLO CIAVARELLA	X				
MICHELE CORSI	X				
MARIO DI SEPIO	X				

Assiste il Segretario comunale **Dott. Guido Mazzocco**

Assume la Presidenza **Giuseppe Rinaldi SINDACO**

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ;
- hanno espresso parere FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a decorrere dall'anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del D. L. 504/1992 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Propria I.M.U.;

RILEVATO che l'Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto, l'imposta ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.L.gs 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributo nelle singole fattispecie impositive;

VISTO l'articolo 8, comma 1 *del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102*, che ha previsto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 novembre 2013;

VISTO il Decreto Legge n. 102/2013 convertito con Legge 124/2013 che stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU per gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 54/2013;

PRESO ATTO che il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, quali l'abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi IRES o locati;

RILEVATO che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

-l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

-l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, del Fondo di Solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, . 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo, accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali;

RILEVATO che l'art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6 – 7 – 8 – 9;

ESAMINATA la consistenza immobiliare del Comune di Licenza, come risultante dalla banca dati dell'Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale;

DATO ATTO che con decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54, in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, sancisce che il versamento della prima rata di imposta non è dovuto per le seguenti categorie di immobili

1. abitazione principale e relative pertinenze (escludendo dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9);
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
3. terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.

DATO ATTO che è in corso di definizione l'annullamento della seconda rata;

RILEVATO che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel Bilancio Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato a favore del Comune di Licenza previste per l'esercizio 2013, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote d'imposta per l'anno 2013:

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6, un C/7) 0.40%;
- Fabbricati rurali strumentali esenti in quanto Comune montano;
- Tutti gli altri immobili 1.06%;

VISTI i pareri favorevoli espressi a corredo del presente atto;

RITENUTO di stabilire:

- La detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- La maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

Con votazione ...

Delibera

1. di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011:
 - Abitazione principale e relative pertinenze (solo un C/2, un C/6, un C/7) 0.40%;
 - Fabbricati rurali strumentali esenti in quanto Comune montano;
 - Tutti gli altri immobili 1.06%;
2. di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per l'anno 2013:
 - La detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d'anno durante il quale si protrae la destinazione;
 - La maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013 e che l'imposta non sarà dovuta per importi inferiori ad euro 5;
4. di pubblicizzare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e con altre forme ritenute opportune e di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.L. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare e che si intenderà automaticamente adeguato in caso di sopravvenute modifiche legislative;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ad hoc resa, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI
Allegato alla delibera C.C. n. 14 del 28/11/2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICO/AMMINISTRATIVA

Licenza, 14/11/13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianpaolo Miglietta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.

Licenza, 14/11/13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Filippo Muzi

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Rinaldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraesesa:

è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il 03/12/2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/00);

è stata trasmessa :

in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. in data (art. 125, del T.U. n. 267/00);

Dalla Residenza comunale, 03/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza comunale, 03/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Mazzocco
